SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Università di Teramo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. **185.**

Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente, per le politiche comunitarie e per i beni e le attività culturali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

INCENTIVI IN FAVORE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Art. 1.
Principi generali

1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, a sostenere la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale ed a sostenere l'impresa agricola.

2. Le disposizioni sono, in particolare, dirette a:

a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità, anche in forma cooperativa;

b) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità dei nuovi imprenditori;

c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile;

d) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;

e) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità delle donne imprenditrici;

f) favorire la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale;

g) promuovere l'imprenditorialità e la professionalità dei soggetti svantaggiati;

h) agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* della legge 8 novembre 1991, n. 381;

i) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità in agricoltura;

l) promuovere l'imprenditorialità e la professionalità degli agricoltori;

m) agevolare l'accesso al credito per i nuovi imprenditori agricoli.

Art. 2.
Ambito territoriale di applicazione

1. Le misure incentivanti di cui al presente titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (già articolo 92), paragrafo 3, lettera *c),* del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonché nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.

Art. 3.
Benefici

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;

d) attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.

Art. 4.
Garanzie

1. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del

decreto legislativo luogotenenziale 1º novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Capo I

MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI ALLE IMPRESE.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1.

2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1º gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.

3. Le società di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.

4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

Art. 6.

Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;

c) non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;

d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Capo II

MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI

Art. 7.

Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3, le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 8, comma 1.

2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1º gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.

3. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.

4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

Art. 8.

Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA;

b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;

c) non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;

d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Capo III

MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA

Art. 9

Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 3, gli agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'articolo 10, comma 1.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.

3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'articolo 2.

Art. 10.

Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

a) prevedono investimenti superiori a lire due miliardi al netto dell'IVA;

b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Capo IV

MISURE IN FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 11.

Soggetti beneficiari

1. A sostegno dell'imprenditorialità sociale possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative, nonché per il consolidamento e lo sviluppo di attività già esistenti nei settori indicati all'articolo 12, comma 1.

2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione.

3. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. Nel caso di cooperative già esistenti, tutti i soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima data.

4. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori indicati all'articolo 2.

Art. 12.

Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA nel caso di nuove iniziative;

b) prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attività già avviate;

c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

TITOLO II

INCENTIVI IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO

Art. 13.

Principi generali

1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità.

2. Le disposizioni sono dirette, in particolare:

a) a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione;

b) a qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa.

Art. 14.

Ambito territoriale di applicazione

1. Le misure incentivanti di cui al presente Titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (già articolo 92), paragrafo 3, lettera *c),* del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonché nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.

Art. 15.

Benefici

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.

2. I benefici finanziari di cui al comma 1 sono concessi entro il limite del *de minimis* individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie.

Art. 16.

Garanzie

1. La realizzazione e gestione delle iniziative agevolate sono assistite da idonee garanzie anche assicurative relative ai beni ed alle attività oggetto di finanziamento.

Capo I

MISURE IN FAVORE DEL LAVORO AUTONOMO

Art. 17.

Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 14, che presentino progetti relativi all'avvio di attività autonome nei settori di cui all'articolo 18, comma 1.

2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di occupazione:

a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;

b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

c) i soggetti che esercitano una libera professione;

d) i titolari di partita IVA;

e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori;

f) gli artigiani.

3. Le iniziative agevolate devono avere sede amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

Art. 18.

Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale.

2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:

a) prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni al netto dell'IVA;

b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Capo II

MISURE IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO IN FORMA DI MICROIMPRESA

Art. 19.

Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in forma di microimpresa, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15, le società di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati all'articolo 17, comma 1, che presentino progetti per l'avvio di attività nei settori di cui all'articolo 20, comma 1. Trova applicazione la disposizione di cui al citato articolo 17, comma 2.

2. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

3. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di capitali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

Art. 20.

Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi.

2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:

a) prevedono investimenti complessivamente superiori a lire 250 milioni al netto dell'IVA;

b) si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio, nonché ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Capo III

MISURE IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO IN FRANCHISING

Art. 21.

Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15 le ditte individuali e le società, anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti nei settori di cui all'articolo 22, comma 1, realizzabili in qualità di franchisee.

2. I titolari delle ditte individuali ed almeno la metà numerica dei soci delle società di cui al comma 1, i quali devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2.

3. Le ditte individuali e le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

4. La presente disposizione non si applica alle società di fatto ed alle società aventi scopi mutualistici.

Art. 22.

Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione e commercializzazione di beni e servizi mediante franchising.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Disposizioni di attuazione

1. Alla società Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo.

2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la società Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto.

3. La società di cui al comma 1 è autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 24.

Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Prima della loro adozione i regolamenti sono comunicati alla Commissione europea a norma dell'articolo 88 (già 93) del Trattato UE. I regolamenti adottati sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari entro venti giorni successivi alla loro adozione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 25.

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è rifinanziabile, per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e, per l'anno 2000, fino a lire 100 miliardi a favore degli interventi di promozione del lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della citata legge n. 488 del 1999.

2. Il CIPE può destinare con proprie delibere dotazioni ulteriori al Fondo di cui al comma 1.

Art. 26.

Disposizioni generali

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente decreto.

Art. 27.

Disposizioni transitorie

1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 24, continuano a trovare applicazione i seguenti regolamenti:

a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 febbraio 1998, n. 306, per le misure previste al titolo I, capo I, del presente decreto;

b) decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1995, per le misure previste al titolo I, capo II, del presente decreto;

c) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 marzo 1999, n. 147, per le misure previste al titolo I, capo III, del presente decreto;

d) decreto del direttore generale del Tesoro 28 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 1999, per le misure previste al titolo I, capo IV, del presente decreto;

e) decreto del Ministro del tesoro 8 novembre 1996, n. 591, e decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1° febbraio 1999, n. 222, per le misure previste al titolo II, capo I, del presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogati:

a) l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

b) l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

c) l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

d) l'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

e) l'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

VISCO, *Ministro delle finanze*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

TOIA, *Ministro per le politiche comunitarie*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficaia degli atti legislativi qui tiascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Pretidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1999, n. 118:

«Art. 45. — 1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo è delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile 2000, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:

1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;

2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed il controllo della effettiva situazione di disagio;

3) il grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 9;

4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese;

5) alla finalità di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;

6) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;

b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera *a)*;

c) previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante nell'attività di impresa nonché estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento;

d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attività lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 490.000 e le 800.000 lire mensili;

e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del presente comma debbano tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;

f) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuità ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed efficienti i processi di mobilità nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

g) razionalizzazione nonché estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi categoriali o intercategoriali con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;

h) previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni, della possibilità per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, la copertura da rischi da responsabilità civile, infortunio o morte e il versamento di un contributo di solidarietà a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

i) graduale ammornizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da rafforzare ed estendere con gradualità a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la obbligatorietà, per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di formazione, anche condizionando l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;

l) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;

m) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri di automaticità, e degli ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;

n) riunione, entro ventiquattro mesi, in uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la piu agevole conoscibilita delle stesse;

o) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese al finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;

q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;

r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1° gennaio, dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomi locali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1991, n. 202.

Nota all'art. 1:

— L'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), così recita:

«Art. 1. — 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) (omissis);

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate».

Note all'art. 2:

— La lettera *c)*, praragrafo 3, dell'art. 87 del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, è la seguente:

«Art. 87. — 1-2. *(Omissis)*.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a)-b) (omissis);

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni e conomiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

— Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, reca: «Individuazione delle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro».

Si vedano anche: il D.M. Lavoro 23 dicembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23, serie generale, parte prima, del 29 gennaio 1998, il D.M. Lavoro 14 maggio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121, serie generale, parte prima, del 27 maggio 1998, il D.M. Lavoro 14 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998 e il D.M. Lavoro 29 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998, che hanno integrato l'elenco allegato al decreto del 14 marzo 1995.

Nota all'art. 4:

— L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 (Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione), come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, è il seguente:

«Art. 7. — Salvo altre eventuali garanzie reali o personali, il credito derivante dal finanziamento, sia durante il periodo della anticipazione che del successivo consolidamento, ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie (salvo i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali) e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonché sulle somme dovute all'azienda stessa dallo Stato per il risarcimento dei danni di guerra.

Il suddetto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto di tale privilegio dopo la data della formalità di annotazione stabilita nei commi successivi. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, a richiesta dell'istituto o ente finanziatore e senza spesa (salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri) in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'art. 1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni.

Di detto privilegio sarà altresì dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui sono situati i beni.

I suddetti annotamenti e pubblicazioni saranno effettuati anche presso gli uffici e nel Foglio degli annunzi legali della circoscrizione nella quale ha la propria sede l'azienda mutuataria all'epoca della stipulazione del mutuo.

Il privilegio relativo ai brevetti per le invenzioni industriali sarà trascritto nel registro dei brevetti di cui all'art. 37 del regio decreto-legge 29 giugno 1939, n. 1127, e ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo.

Nel provvedimento di autorizzazione del finanziamento o con successiva determinazione del Ministro per il tesoro può essere consentito che il suddetto privilegio venga limitato a determinati beni o gruppi di beni dell'azienda, ovvero sostituito da altre garanzie reali. Queste garanzie si intendono costituite anche a favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del presente decreto.

Qualora nei confronti della stessa azienda siano fatte più annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorità tra le rispettive ragioni è determinato dalla data delle annotazioni medesime. Per quanto concerne i crediti per danni di guerra della azienda finanziata verso lo Stato, l'ordine di priorità fra più ragioni assistite dal privilegio anzidetto è determinato dalla data di stipulazione dei rispetivi atti di finanziamento».

Nota all'art. 5:

— L'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), così recita:

«Art. 13. — Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti:

a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;

b) [i consorzi di cooperative a carattere provinciale esclusi quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti i quali continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, nonché dalle disposizioni di cui agli articoli 15 e 27 del presente decreto].

Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè:

sezione cooperazione di consumo;
sezione cooperazione di produzione e lavoro;
sezione cooperazione agricola;
sezione cooperazione edilizia;
sezione cooperazione di trasporto;
sezione cooperazione della pesca;
sezione cooperazione mista;
sezione cooperazione sociale;
sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2612 del codice civile.

Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, si veda in nota all'art. 5.

Nota all'art. 11:

— Per il testo della lettera *b)*, comma 1, dell'art. 1 della legge n. 381/1991, si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 14:

— Per il testo della lettera *c)*, paragrafo 3, dell'art. 87 del Trattato di Roma e per il testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 14 marzo 1995, si veda in note all'art. 2.

Note all'art. 23:

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 (Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Per lo svolgimento delle attività considerate nel pensente decreto, entro il 31 gennaio 1999 è istituita una società per azioni con sede in Roma, denominata "Sviluppo Italia".

2. La società di cui al comma 1 ha per scopo, attraverso l'erogazione di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, purché le predette attività siano sempre correlate a iniziative d'impresa concorrenziali; dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria. La società di cui al comma 1 può avvalersi delle società operative eventualmente costituite ai sensi del comma 4.

3. Alla società di cui al comma 1 sono conferite, o fatte acquisire, le partecipazioni azionarie nelle società SPI, ITAINVEST, IG - Società per l'imprenditori giovanile, nonché di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAURA S.p.a. e le quote di IPI, detenute dallo Stato a da società da questo controllate. La partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro è conferito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. La società di cui al comma 1 provvede al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attività e delle strutture delle società di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tale fine ricollocandole in una o più società operative da essa direttamente controllate, ovvero in rami d'azienda eventualmente dotati di contabilità separata, ferma restando la distinzione funzionale fra servizi allo sviluppo e servizi finanziari; le eventuali perizie avvengono a valore di libro sempre che non vi sia opposizione immediata e motivata da parte di azionisti diversi dalle amministrazioni dello Stato. Sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria dell'attività con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificità di settore, con particolare riguardo a quello agricolo e agro-alimentare, nonché la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorità determinati con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPE.

4-bis. *Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono la collaborazione ed ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società di cui al comma 1 e le agenzie e le finanziarie locali di promozione.*

4-ter. *Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per almeno un biennio i nuovi finanziamenti nazionali e comunitari assegnati alla società di cui al comma 1 sono preferibilmente impiegati nelle aree depresse dell'obiettivo 1.*

5. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

— Gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), così recitano:

«Art. 18 *(Funzioni e compiti conservati alla Stato)*. —1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'art. 20 del presente decreto legislativo;

b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;

d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;

e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;

f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'art. 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;

h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;

i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;

l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;

m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;

n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;

o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;

q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per rinnovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla contro-garanzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione;

t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;

z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministo dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera *p)* del presente comma;

bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:

a) l'assicurazione la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;

b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali;

d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.

3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente».

«Art. 19 *(Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali)*. — 1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni, amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'art. 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'art. 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'art. 18.

2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *z)*, *aa)* e *bb)*, sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatorie, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 1, lettera *c)* della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera *aa)* del comma 1 dell'art. 18.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *z)*, *aa)* e *bb)*, i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.

6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.

7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.

9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso art. 20 della legge n. 241 del 1990.

10. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta già avviato il relativo procedimento amministrativo.

11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.

12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti».

Note all'art. 24:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 88 del Trattato dell'Unione europea, è il seguente:

«Art. 88 *(ex art. 93)*. — 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

— Per il testo degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 112/1998, si veda in nota all'art. 23.

Note all'art. 25:

— Il comma 11 dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delo Stato (legge finanziaria 2000), è il seguente:

«11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo è rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

— La lettera *f)* del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) è la seguente:

«3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza del primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

da *a)* a *e)*; *(omissis)*;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale».

— Il comma 2 dell'art. 63 della legge n. 488 del 1999, è il seguente:

«2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'art. 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

Note all'art. 27:

— Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 febbraio 1998, n. 306, reca: «Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialità giovanile».

— Il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 11 maggio 1995, reca: «Definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile».

— Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 marzo 1999, n. 147, reca: «Regolamento recante criteri e modalità di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 25, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a favore dell'imprenditorialità giovanile».

— Il decreto del Direttore generale del tesoro 28 ottobre 1999, reca: «Criteri e modalità di estensione alle cooperative sociali dei benefici a favore dell'imprenditorialità giovanile ai sensi della legge 29 marzo 1995, n. 95».

— Il decreto del Ministro del tesoro 8 novembre 1996, n. 591, reca: «Regolamento recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari».

— Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1° febbraio 1999, n. 222, reca: «Regolamento concernente modificazioni al regolamento recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari».

— La legge 29 marzo 1995, n. 95, reca: «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali».

— Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, reca: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione».

— Il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, reca: «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione».

— La legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo».

— Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, reca: «Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale».

00G0234

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 giugno 2000.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3061).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 concernente la proroga dello stato di emergenza in alcune zone del territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2000 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel territorio di alcuni comuni della provincia di Roma;

Viste le ordinanze n. 2621 del 1° luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 in data 10 luglio 1997, n. 2741 del 30 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 in data 6 febbraio 1998, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 in data 26 maggio 1998, n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 in data 19 giugno 1998, n. 2794 del 27 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 in data 6 luglio 1998, n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 in data 21 settembre 1998, n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 in data 15 ottobre 1998, n. 2887 del 30 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 in data 7 dicembre 1998, n. 2914 del 12 gennaio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 in data 20 gennaio 1999, n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 in data 4 maggio 1999, n. 2994 del 29 luglio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 in data 4 agosto 1999, n. 3028 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 in data 24 dicembre 1999, n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 in data 23 dicembre 1999, n. 3036 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 in data 15 febbraio 2000, n. 3043 del 26 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 in data 4 marzo 2000, n. 3047 del 31 marzo 2000, pubbli-

cata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 in data 14 aprile 2000, n. 3049 del 31 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 in data 14 aprile 2000;

Viste le note delle amministrazioni interessate che segnalano l'esigenza di realizzare ulteriori interventi di emergenza al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Capo I

DISPOSIZIONI PER L'EMERGENZA IDRICA DELLE ISOLE MINORI DELLA SICILIA

Art. 1.

1. Il Presidente della regione siciliana continua fino al 31 dicembre 2000 nella funzione di commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3043 del 26 febbraio 2000, e in tale veste predispone e attiva tutti gli interventi necessari per assicurare il rifornimento idrico di cui all'ordinanza n. 2914/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'espletamento delle attività suddette il commissario si avvale delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2914/1999 e di quelle di cui al successivo art. 2.

3. Il commissario delegato provvede entro il 31 marzo 2001 al saldo dei pagamenti alle ditte aggiudicatarie del servizio di rifornimento idrico effettuato fino alla data del 31 dicembre 2000, alla rendicontazione delle spese sostenute al netto dei rientri tariffari a carico dei comuni beneficiari del servizio, nonché ad informare mensilmente il Dipartimento della protezione civile sull'attività svolta.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, presidente della regione siciliana, provvede al ripristino e al mantenimento in efficienza dei dissalatori che approvvigionano le isole minori della regione siciliana, oggetto della presente ordinanza, con oneri a carico del bilancio regionale in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 134.

Art. 3.

1. Il Ministero della difesa assume a carico del proprio bilancio gli oneri necessari per assicurare il massimo utilizzo delle proprie navi adibite al rifornimento idrico secondo le previsioni del commissario delegato, con priorità per le isole Egadi.

2. La regione siciliana, nelle more della pronuncia della Corte costituzionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, assume a proprio carico il 50 per cento del costo della fornitura eccedente la quota di fabbisogno idrico soddisfatta dalla Marina militare, e la quota dei costi a carico dell'utenza finale, restando a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, la restante quota del 50 per cento.

3. Per le finalità di cui all'art. 1 è assegnata al commissario delegato la somma complessiva di lire 17 miliardi di cui 15 miliardi per il vettoriamento dell'acqua a mezzo armatoria privata e 2 miliardi per la esecuzione e manutenzione di nuovi punti di approdo, per interventi di manutenzione, riparazione e rifacimento della condotta sottomarina per Favignana e Levanzo, per l'esecuzione di ogni opera stabile e definitiva finalizzata all'approvvigionamento idrico delle isole, per compensare eventuali maggiori oneri che dovessero rendersi necessari per improvvisi malfunzionamenti delle opere fisse e per il pagamento del personale di vigilanza di cui al successivo art. 4.

4. Il 50 per cento del finanziamento complessivo, pari a lire 8,5 miliardi, è posto a carico delle disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 «Fondo della protezione civile» (cap. 9353) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Eventuali economie e rinvenienze resesi disponibili sull'attività di rifornimento idrico effettuato nell'anno 1999 e nel primo semestre dell'anno 2000 possono essere utilizzate per integrare la somma di lire 2 miliardi di cui al precedente comma 3.

Art. 4.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi, per l'attività di vigilanza e controllo *in loco* di dieci unità di personale esperto in materia amministrativa e nel settore idrico-potabile utilizzando prevalentemente personale regionale, da impiegare nei mesi di luglio, agosto e settembre 2000.

2. Il personale di cui al comma 1 provvede alla verifica delle operazioni di carico e di scarico dall'acqua, formula osservazioni in merito al servizio di rifornimento idrico, segnala eventuali anomalie nel funzionamento delle strutture preposte al rifornimento idrico delle isole ed attesta la necessità di provvedere ad eventuali maggiori volumi di carico per l'approvvigionamento idrico.

3. Il commissario delegato stabilisce analiticamente l'attività da svolgersi dal personale suddetto e autorizza e liquida compensi e missioni, nel limite complessivo di lire 300 milioni da reperire negli stanziamenti di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 5.

1. L'erogazione della somma destinata a pagare il vettoriamento dell'acqua, per la parte a carico del Dipartimento della protezione civile, avviene dietro presentazione di documentazione attestante la regolarità del servizio acclarata dal responsabile *in loco* della vigilanza, e l'avvenuto pagamento a saldo delle prestazioni precedentemente rese.

Art. 6.

1. I progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 3, comma 3 della presente ordinanza e della condotta sottomarina per Favignana e Levanzo devono essere redatti secondo quanto disciplinato dalle linee guida adottate dal comitato tecnico amministrativo di cui all'ordinanza n. 2621/1997 e ordinanza n. 2994/1999.

2. Il dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione dei precedenti articoli.

Art. 7.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2781/1998, dopo la parola «vulcanico» sono aggiunte le seguenti: «e per l'attività di protezione civile connessa alla sorveglianza sismica e vulcanica delle isole Eolie».

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA NEL NOVEMBRE 1997, NEL MAGGIO 1998 E NEL DICEMBRE 1999.

Art. 8.

1. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3029/1999 è prorogato al 30 giugno 2001. Al conseguente onere, valutato in lire 600 milioni, si fa fronte con le disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 «Fondo della protezione civile») dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 9.

1. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/1998, e all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/1998 sono prorogati al 30 giugno 2001. Al conseguente onere, si fa fronte con le disponibilità previste dall'art. 7, comma 2, della legge n. 226/1999.

Art. 10.

1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 3036/2000, è prorogato al 30 giugno 2001. Al conseguente onere, valutato in lire 100 milioni, si fa fronte con le disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 «Fondo della protezione civile»), dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 11.

1. Il termine di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 3036/2000 è prorogato al 30 giugno 2001.

Art. 12.

1. Il presidente del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche è autorizzato a prorogare al 31 dicembre 2000 i contratti di collaborazione stipulati in attuazione del disposto di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3036/2000. Al relativo onere, valutato in lire 900 milioni, si fa fronte con le disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 «Fondo della protezione civile») dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 13.

1. Per la prosecuzione delle attività previste dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2863/1998, nonché per le attività di gestione della rete di monitoraggio realizzata in applicazione del disposto di cui all'ordinanza n. 3049/2000, è concesso al Servizio idrografico e mareografico nazionale un contributo di lire 1.200 milioni.

2. All'onere si fa fronte con le disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 «Fondo della protezione civile»). La somma è versata in conto entrata dello Stato per la successiva riassegnazione al Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, con destinazione al Servizio idrografico e mareografico nazionale sul capitolo denominato «spese connesse ad urgenti ed indilazionabili esigenze relative ad attività di protezione civile», di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi tecnici nazionali».

Art. 14.

1. Per i maggiori oneri sostenuti dal comune di Lauro in occasione degli eventi calamitosi connessi all'emergenza alluvionale del novembre 1997 e per le misure di sostegno alla popolazione colpita, è assegnato al comune di Lauro un contributo straordinario di lire 700 milioni. L'onere è posto a carico della disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 «Fondo della protezione civile»).

Art. 15.

1. Per il persistere delle esigenze straordinarie connesse alla gestione delle emergenze, nel territorio della regione Campania, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2001, delle unità di personale STAC di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2794/1998. Al conseguente onere, valutato in lire 300 milioni, si fa fronte con le disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 «Fondo della protezione civile»). La somma è versata dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 16.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2980/1999, di altre dieci unità di personale tecnico amministrativo. All'onere si fa fronte con le disponibilità già trasferite al commissario medesimo.

Art. 17.

1. La disposizione di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2980/1999 concernente i limiti di giacenza degli enti locali continua ad applicarsi fino al 30 giugno 2001.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a favore dei comuni indicati dall'ordinanza n. 3036/2000.

Art. 18.

1. Il prefetto di Avellino è autorizzato nel limite, di lire 2 miliardi di spesa, a provvedere agli interventi necessari per la realizzazione e la gestione del campo base di protezione civile ubicato in località «Fontenovelle» del comune di Lauro.

2. Per gli interventi disposti in emergenza in occasione degli interventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3029/1999 è assegnata al prefetto di Avellino l'ulteriore somma di lire 500 milioni.

3. All'onere di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 «Fondo della protezione civile»).

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'EVENTO SISMICO DEL SETTEMBRE 1998 NELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA.

Art. 19.

1. Nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 4, comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 226, è autorizzata la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 6, comma 1 dell'ordinanza n. 2847/1998 fino al 30 giugno 2001.

Art. 20.

1. L'art. 15, comma 2, dell'ordinanza n. 3028/1999 è così modificato:

«*2.* Sono comunque ammessi ai benefici previsti dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, gli edifici oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, emesse a seguito del sisma del 9 settembre 1998.».

Art. 21.

1. Per il persistere delle esigenze straordinarie connesse alla gestione delle emergenze in atto il termine di cui all'art. 8, comma 4, della legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogato al 31 dicembre 2001.

Capo IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER I TERRITORI DELLA REGIONE LAZIO COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E DEL MARZO 2000.

Art. 22.

1. Nei limiti delle disponibilità di cui all'ordinanza n. 2741/1998 e successive modificazioni e integrazioni, la regione Lazio può ricomprendere nell'ambito di applicazione dei benefici ivi previsti, anche gli edifici pubblici e privati ubicati in comuni della provincia di Rieti limitrofi a quelli individuati nell'art. 1, comma 1, della medesima ordinanza, che hanno subito danni in relazione agli stessi eventi sismici e per i quali sono state emesse ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

Art. 23.

1. Il termine di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3047/2000 è prorogato al 31 dicembre 2000.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Lazio, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2000, di sei unità di personale a contratto a tempo determinato, per attività connesse all'emergenza. L'onere, nel limite complessivo di lire 300 milioni, è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3047/2000.

Capo V

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ALTRI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 24.

1. Per il perdurare delle esigenze straordinarie connesse alla gestione delle emergenze in atto l'autorizzazione di cui all'art. 9, dell'ordinanza n. 2994/1999, è prorogata di ulteriori dodici mesi. Al conseguente onere, valutato in lire 150 milioni, si fa fronte con le disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 «Fondo della protezione civile») dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 25.

1. Per il persistere delle esigenze di servizio dei comandi provinciali connesse alla gestione delle emergenze in atto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato, per l'anno 2000, ad estendere fino ad un

massimo di centosessanta giorni il limite per il richiamo dei vigili del fuoco volontari a servizio discontinuo, di cui all'art. 41 della legge 23 ottobre 1980, n. 930.

2. Per il riconoscimento dell'indennità straordinaria a favore degli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al 31 dicembre 2000 è assegnato un contributo straordinario di lire 1.150 milioni a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 (capitolo 9353 «Fondo della protezione civile») dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La somma è versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 26.

1. Per la rilevazione e verifica tecnica delle infrastrutture ed edifici di proprietà pubblica e privata danneggiati dagli eventi sismici per i quali è tuttora in atto lo stato di emergenza, nonché per le attività connesse alla gestione della rete accelerometrica e alla predisposizione dei piani di emergenza nelle zone sismiche, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a mettere a disposizione del Servizio sismico nazionale autovetture appartenenti al proprio parco di automezzi.

2. Per le stesse attività di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a corrispondere al personale del Servizio sismico nazionale compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite della spesa complessiva, per l'anno 2000, di lire 200 milioni, e nel limite massimo individuale di settantadue ore mensili. Al relativo onere si fa fronte con le disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 «Fondo della protezione civile») dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 27.

1. Per fronteggiare i maggiori oneri conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Imperia nel mese di ottobre 1999 è concesso al prefetto di Imperia un contributo di lire 10 milioni a valere sulle disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 «Fondo della protezione civile») dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 28.

1. Per gli interventi urgenti sulle infrastrutture ed edifici pubblici e di culto, gli interventi per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, all'eliminazione di situazioni di pericolo esistenti, a garantire l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni dei comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2000, è assegnato alla regione Toscana un contributo di lire 2.700 milioni a valere sulle disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 «Fondo della protezione civile») dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per l'affidamento della progettazione e la realizzazione degli interventi sulle infrastrutture, possono essere adottati provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 41 e 117;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24.

3. Le norme e le deroghe di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi d'emergenza finanziati con fondi propri da amministrazioni ed enti pubblici.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2000

Il Ministro: BIANCO

00A9026

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 2000.

Schemi tipo di polizza fidejussoria e di fidejussione bancaria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante il riordino del servizio nazionale della riscossione in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;

Visto l'art. 27 del predetto decreto legislativo 13 aprile 1999 che stabilisce che il concessionario della riscossione presti una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate mediante ruolo;

Visto l'art. 28, comma 1, che prevede la facoltà per il concessionario del servizio di riscossione dei tributi di prestare la cauzione mediante polizza fidejus-

soria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati con decreto del Ministero delle finanze e mediante fidejussione bancaria;

Considerata la necessità prevista dall'art. 28, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 di approvare gli schemi di polizza fidejussoria e fidejussione bancaria;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione delle competenze ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuta l'opportunità di approvare con un unico decreto i predetti schemi di polizza fidejussoria e di fidejussione bancaria;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva nella seduta del 10 maggio 2000 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli schemi di polizza fidejussoria (allegato 1) e di fidejussione bancaria (allegato 2) con cui può essere prestata cauzione dal concessionario a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione, nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione delle proprie entrate mediante ruolo.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2000

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

POLIZZA FIDEJUSSORIA

Premesso:

che con decreto .... in data .... codesto Ministero ha conferito alla società ...., con sede in .... via .... , n. ....., la concessione del servizio di riscossione mediante ruolo per ambito l'ambito territoriale di ....;

che il decreto stesso è stato notificato in data .... alla società in persona del suo legale rappresentante;

che con decreto datato .... codesto Ministero ha determinato, a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate tramite ruolo, la misura della cauzione, di cui all'art. 27 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in L. ...., pari ad un settantaduesimo dell'ammontare delle entrate di tali enti iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello dell'affidamento e dei versamenti diretti riscossi nello stesso periodo;

che la predetta cauzione va prestata entro il termine previsto dalla convenzione accessoria all'atto di concessione di cui all'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

che ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la cauzione può essere prestata anche attraverso polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati con decreto del Ministero delle finanze;

Tutto ciò premesso

L'impresa di assicurazione ...., in seguito denominata impresa, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni e integrazioni, regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, con sede legale in ...., e per essa il ...., nato a .... il ...., nella sua qualità di ...., presta fidejussione alle condizioni generali che seguono, alla società ...., fino alla concorrenza di L. ...., a garanzia delle somme riscosse, nonché degli altri obblighi derivanti dal conferimento della concessione.

Conseguentemente l'impresa si obbliga, a semplice richiesta mediante lettera raccomandata del Ministero delle finanze - Direzione centrale per la riscossione, a corrispondere, entro i limiti della garanzia prestata, quanto dovuto dalla suddetta società .... quale concessionaria del servizio di riscossione dell'ambito territoriale di ...., nei confronti dello Stato e degli altri enti creditori.

La presente polizza fidejussoria è prestata per il periodo di durata della concessione del servizio di riscossione (............. ....) e, salvo modifiche o integrazioni che codesta amministrazione dovesse richiedere in relazione al diverso ammontare della somma da garantire ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo citato, resterà ferma sino alla emissione del relativo provvedimento di svincolo.

La presente polizza fidejussoria non è soggetta a registrazione in quanto garanzia richiesta dalla legge.

Art. 1.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

L'impresa garantisce, fino alla concorrenza della somma indicata e alle condizioni generali e particolari contenute nel presente atto l'adempimento da parte del concessionario degli obblighi di cui in premessa e eventuali supplementi.

La garanzia prestata con la fidejussione non diviene operante sino a quando la Direzione centrale per la riscossione, cui il concessionario l'ha presentata, non l'abbia riconosciuta idonea ai sensi di legge.

Art. 2.

Qualora il concessionario sia inadempiente in tutto in parte nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti relativamente agli obblighi di cui in premessa, il Ministero delle finanze, su richiesta dell'ufficio competente, dispone l'espropriazione della cauzione nei confronti del garante, con decreto da notificare, a cura dell'ufficio proponente, al predetto garante e al concessionario.

In tal caso l'impresa versa alla cassa dei depositi e prestiti la somma determinata in conformità della comunicazione di cui al precedente capoverso, entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione.

Le eventuali eccezioni non sospendono l'obbligo del versamento.

Art. 3.

Nel caso in cui l'impresa effettui pagamenti in forza della presente polizza la somma garantita si intende ridotta in misura corrispondente all'importo versato.

La riduzione non esonera il concessionario dal pagamento delle commissioni dovute in forza del contratto stipulato con l'impresa.

Art. 4.

Se la scadenza della fidejussione coincide con la scadenza del contratto di concessione e il concessionario non viene confermato, la garanzia rimane in vigore fino all'emissione del decreto ministeriale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 5.

Nel caso di diminuzione delle riscossioni di cui all'art. 27, l'importo garantito con la presente fidejussione viene ridotto proporzionalmente.

Art. 6.

In caso di controversie tra l'impresa e l'amministrazione finanziaria è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il concessionario
....

L'impresa
....

ALLEGATO 2

ATTO DI FIDEJUSSIONE

Premesso:

che con decreto in data .... codesto Ministero ha conferito alla società .... , con sede in .... via......................................, n. ......, la concessione del servizio di riscossione mediante ruolo per l'ambito territoriale di ....;

che il decreto stesso è stato notificato in data .... alla società in persona del suo legale rappresentante;

che con decreto datato .... codesto Ministero ha determinato, a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate tramite ruolo, la misura della cauzione, di cui all'art. 27 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in L. ...., pari ad un settantaduesimo dell'ammontare delle entrate di tali enti iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello dell'affidamento e dei versamenti diretti riscossi nello stesso periodo;

che la predetta cauzione va prestata entro il termine previsto dalla convenzione accessoria all'atto di concessione di cui all'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

che ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera *b),* del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 la cauzione può essere prestata anche attraverso fidejussione bancaria;

Tutto ciò premesso

L'Istituto bancario ...., in seguito denominata «Banca», in regola con il disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni e integrazioni, ammesso dalla Banca d'Italia a svolgere attività bancaria con autorizzazione n. .... e iscritto in apposito albo da parte della Banca d'Italia al n. .... (artt. 13 e 14 del decreto legislativo n. 385 del 1/9793) con sede legale in .... e Direzione generale in .... e per esso il .... nato a .... il .... nella sua qualità di ...., a ciò facoltizzato, si costituisce fidejussore, alle condizioni generali che seguono, della società ...., fino alla concorrenza di L. .... a garanzia delle somme riscosse ai sensi dell'art. 27 nonché degli altri obblighi derivanti dal conferimento della concessione.

Conseguentemente questa Banca si obbliga, a semplice richiesta mediante lettera raccomandata dal Ministero delle finanze - Direzione centrale per la riscossione, a corrispondere, entro i limiti della garanzia prestata, quanto dovuto dalla suddetta società .... quale concessionaria del servizio di riscossione dell'ambito territoriale di ...., nei confronti dello Stato e degli altri enti creditori.

La presente fidejussione è prestata per il periodo di durata della concessione del servizio di riscossione (..............................) e, salvo modifiche o integrazioni che codesta amministrazione dovesse richiedere in relazione al diverso ammontare delle somme da garantire ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo citato, resterà ferma sino alla emissione del relativo provvedimento di svincolo.

La presente fidejussione non è soggetta a registrazione in quanto garanzia richiesta dalla legge.

Art. 1.

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEJUSSIONE

La Banca garantisce, fino alla concorrenza della somma indicata e alle condizioni generali e particolari contenute nel presente atto l'adempimento da parte del concessionario degli obblighi di cui in premessa e eventuali supplementi.

La garanzia prestata con la fidejussione non diviene operante sino a quando la Direzione centrale per la riscossione, cui il concessionario l'ha presentata, non l'abbia riconosciuta idonea ai sensi di legge.

Art. 2.

Qualora il concessionario sia inadempiente in tutto o in parte nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti relativamente agli obblighi di cui in premessa, il Ministero delle finanze, su richiesta dell'ufficio competente, dispone l'espropriazione della cauzione nei confronti del garante, con decreto da notificare a cura dell'ufficio proponente al predetto garante e al concessionario.

In tal caso la Banca versa alla Cassa depositi e prestiti la somma determinata in conformità della comunicazione di cui al precedente capoverso, entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione.

Le eventuali eccezioni non sospendono l'obbligo del versamento.

Art. 3.

Nel caso in cui la Banca effettui pagamenti in forza della presente fidejussione bancaria la somma garantita si intende ridotta in misura corrispondente all'importo versato.

La riduzione non esonera il concessionario dal pagamento delle commissioni dovute in forza del contratto stipulato con la Banca.

Art. 4.

Se la scadenza della fidejussione coincide con la scadenza del contratto di concessione e il concessionario non viene confermato, la garanzia rimane in vigore fino all'emissione del decreto ministeriale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 5.

Nel caso di diminuzione delle riscossioni di cui all'art. 27, l'importo garantito con la presente fidejussione viene ridotto proporzionalmente.

Art. 6.

In caso di controversie tra la Banca e l'amministrazione finanziaria è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il concessionario
....

La banca
....

00A9006

DECRETO 6 giugno 2000.

Istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che, nel riordinare gli organi di giurisdizione tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, ha fissato nei capoluoghi di provincia e di regione le rispettive sedi delle commissioni tributarie provinciali e regionali e nelle città di Trento e Bolzano le rispettive sedi delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado;

Visto, in particolare, il comma 1-*bis* del citato art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dall'art. 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che prevede l'istituzione nei comuni, rispettivamente sedi di corte di appello o di sezione staccata di corte di appello ovvero di sezione staccata di tribunale amministrativo regionale, nonché capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti, distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali;

Considerato che l'istituzione delle sezioni staccate dovrà avvenire nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incremento del numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni e con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese;

Visto l'esito delle indagini ricognitive in ambito regionale svolte al fine suddetto dalla commissione paritetica tra il Ministero delle finanze ed il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nella seduta del 9 novembre 1999;

Ritenuto che per rendere operative nel più breve tempo possibile le suddette sezioni staccate, senza che ciò comporti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si potrà provvedere alla loro ubicazione presso immobili che siano messi a disposizione dagli enti locali nonché presso sedi delle attuali commissioni tributarie provinciali o presso immobili demaniali ovvero presso immobili condotti in locazione, purché, in tal caso, si verifichi una corrispondente riduzione delle spese delle commissioni regionali in misura proporzionale ai maggiori oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni staccate;

Ritenuto che è necessario provvedere al riguardo onde garantire il migliore esercizio del diritto di difesa davanti agli organi di giustizia tributaria;

Decreta:

Art. 1.

1. Le commissioni tributarie regionali operano anche con sezioni da ubicarsi nei comuni rispettivamente sedi di corte di appello o di sezione staccata di corte di appello ovvero di sezione staccata di tribunale amministrativo regionale nonché capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti, distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione e negli ambiti territoriali a fianco di ciascuna sezione indicati.

Art. 2.

1. Le sezioni di cui all'art. 1 non incidono sulla complessiva composizione numerica stabilita, per ciascuno degli organi di giustizia tributaria, dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e costituiscono, pertanto, mera articolazione interna degli stessi.

2. Alla determinazione dei criteri e delle modalità di funzionamento della sezione provvede, nell'ambito della propria competenza, il presidente della commissione tributaria regionale.

Art. 3.

1. Le sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali, istituite secondo i criteri di cui all' art. 1, sono riportate nell' allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Dette sezioni operano nell'ambito territoriale e con il numero delle sezioni a fianco di ciascuna indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2000

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro della giustizia
FASSINO

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE SEZIONI STACCATE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI DI CUI ALL'ART. 3

1. La commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, con sede in L'Aquila, opera anche nella sede di Pescara con due sezioni (nell'ambito territoriale di Chieti e Pescara).

2. La commissione tributaria regionale della Calabria, con sede in Catanzaro, opera anche nella sede di Reggio Calabria con sei sezioni (nell'ambito territoriale di Reggio Calabria).

3. La commissione tributaria regionale della Campania, con sede in Napoli, opera anche nella sede di Salerno con cinque sezioni (nell'ambito territoriale di Salerno ed Avellino).

4. La commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, con sede in Bologna, opera anche nelle sedi di:

Rimini con due sezioni (nell'ambito territoriale di Rimini);

Parma con tre sezioni (nell'ambito territoriale di Parma, Piacenza e Reggio-Emilia).

5. La commissione tributaria regionale del Lazio, con sede in Roma, opera anche nella sede di Latina con due sezioni (nell'ambito territoriale di Latina e Frosinone).

6. La commissione tributaria regionale della Lombardia, con sede in Milano, opera anche nella sede di Brescia con sei sezioni (nell'ambito territoriale di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona).

7. La commissione tributaria regionale della Puglia, con sede in Bari, opera anche nelle sedi di:

Foggia con tre sezioni (nell'ambito territoriale di Foggia);

Lecce con tre sezioni (nell'ambito territoriale di Lecce e Brindisi);

Taranto con due sezioni (nell'ambito territoriale di Taranto).

8. La commissione tributaria regionale della Sardegna, con sede in Cagliari, opera anche nella sede di Sassari con tre sezioni (nell'ambito territoriale di Sassari e Nuoro).

9. La commissione tributaria regionale della Sicilia, con sede in Palermo, opera anche nelle sedi di:

Caltanissetta con due sezioni (nell'ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna);

Catania con quattro sezioni (nell'ambito territoriale di Catania e Ragusa);

Messina con tre sezioni (nell'ambito territoriale di Messina);

Siracusa con due sezioni (nell'ambito territoriale di Siracusa).

10. La commissione tributaria regionale della Toscana, con sede in Firenze, opera anche nella sede di Livorno con tre sezioni (nell'ambito territoriale di Livorno).

11. La commissione tributaria regionale del Veneto, con sede in Venezia, opera anche nella sede di Verona con due sezioni (nell'ambito territoriale di Verona).

00A9007

DECRETO 16 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Torino ha segnalato la chiusura anticipata degli sportelli al pubblico alle ore 11,30 del giorno 26 maggio 2000 dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Torino, a causa dell'assemblea del personale indetta dall'organizzazione sindacale C.G.I.L. ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

La chiusura anticipata alle ore 11,30 dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Torino è accertata nel giorno 26 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 giugno 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A9027

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa Golia», in Bergamo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita nel febbraio 2000 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 22 maggio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Piccola società cooperativa Golia», con sede in Bergamo, via Broseta n. 4, costituita per atto in data 15 dicembre 1984 a rogito del dott. Alessandro Volpi, notaio in Bergamo, n. 28082 di suo repertorio, iscritta al n. 25594 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n.1760, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 14 giugno 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A9009

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 giugno 2000.

Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale (Eureka) di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca (FAR).

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate da Finmeccanica S.p.a. Divisione spazio, prot. n. 580 del 26 novembre 1998, GFT Donna S.p.a., prot. n. 725 del 26 marzo 1999, St Microeletronics S.r.l., prot. n. 734 del 9 aprile 1999, Laboratori fondazione Guglielmo Marconi S.r.l., prot. n. 735 del 9 aprile 1999, Conceria Nuti Ivo S.p.a., prot. 870 del 1° luglio 1999 e St Microeletronics S.r.l., prot. n. 8496 del 9 agosto 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, con i relativi esiti istruttori;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Vista la nota, prot. n. 1492 del 26 maggio 2000, con la quale Alenia spazio S.p.a., società controllata da Finmeccanica S.p.a., ha comunicato di essere subentrata in tutti i rapporti giuridici alla Divisione spazio di Finmeccanica S.p.a. a decorrere dal 1° aprile 2000;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994 n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico integrato dalla commissione tecnico consultiva nella riunione dell'11 aprile 2000, di cui al punto 6 del resoconto sommario;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

ALENIA SPAZIO S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1888 Pidea - Skymodules.

(Pratica IMI n. 66161/L.22).

Titolo del progetto: «Sviluppo di prodotti di base costituiti da circuiti ibridi ermetici per uso spaziale realizzati mediante l'impiego di tecnologie di interconnessione e packaging innovative».

Durata della ricerca: 48 mesi con inizio dal 26 febbraio 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 26 febbraio 1999.

Costo ammesso: L. 10.261.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 3.420.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: lire 6.841.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 1.450.000.000; Ea = 0; Ec = L. 1.970.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = L. 1.898.000.000; Ea = 0 Ec; = L. 4.943.000.000.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.): fino a L. 5.985.500.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro U.E.). Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

GFT DONNA S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1908 Comedia.

(Pratica IMI n. 66626/L.22).

Titolo del progetto: «Generazione di un software a base tridimensionale dedicato agli operatori del settore confezione con finalità di creazione e valutazione delle collezioni».

Durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 1° giugno 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 1° giugno 1999.

Costo ammesso: L. 1.464.300.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 0;

attività di sviluppo precompetitivo: lire 1.464.300.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 0; Ea = 0; Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = lire 1.464.300.000; Ea = 0; Ec = 0;

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa: (C.S.) fino a L. 512.505.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 60% N.E.; 70% Ea; 65% Ec;

sviluppo precompetitivo: 35% N.E.; 45% Ea; 40% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una - maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

ST MICROELETRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1535 Medea - Liberty.

Pratica IMI n. 66843/L.22.

Titolo del progetto: «Metodologie di progetto per componenti utilizzabili nei radiomobili cellulari di III generazione».

Durata della ricerca: 18 mesi con inizio dall'8 luglio 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 8 luglio 1999.

Costo ammesso: L. 1.463.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.463.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 833.000.000; Ea = 630.000.0000; Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 0; Ea = 0; Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.): fino a lire 1.097.250.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro U.E.). Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

LABORATORI FONDAZIONE GUGLIELMO MARCONI S.R.L. - Pontecchio Marconi (Bologna) (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: E! 1535 Medea - Liberty.

(Pratica IMI n. 66844/L.22).

Titolo del progetto: «Metodologie di progetto per componenti utilizzabili nei radiomobili cellulari di III generazione».

Durata della ricerca: 18 mesi con inizio dall'8 luglio 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 8 luglio 1999.

Costo ammesso: L. 1.234.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 1.234.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 1.234.000.000; Ea = 0; Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 0; Ea = 0; Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.): fino a lire 925.500.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro U.E.). Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

la stipula del contratto di finanziamento è subordinata al preventivo aumento di capitale per un importo non inferiore a lire 325 milioni.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

CONCERIA NUTI IVO S.P.A. - Santa Croce sull'Arno (Pisa) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: E! 2141 Ecoleather.

(Pratica IMI n. 67083/L.22).

Titolo del progetto: «Processo innovativo di concia delle pelli».

Durata della ricerca: 24 mesi con inizio dal 1° dicembre 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 1° dicembre 1999.

Costo ammesso: L. 1.234.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 1.730.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 0; Ea = 0; Ec = 755.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 0; Ea = 0; Ec = 975.000.000.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.): fino a lire 1.053.749.000;

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro U.E.). Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

ST MICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1535 Medea A111.

(Pratica IMI n. 67086/L.22).

Titolo del progetto: «Sistemi integrati su silicio per lettori di smart card».

Durata della ricerca: 14 mesi con inizio dal 6 novembre 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 6 novembre 1999.

Costo ammesso: L. 2.953.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 854.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 2.099.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 0; Ea = 854.000.000; Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 0; Ea = 2.099.000.000; Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.): fino a lire 1.690.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro U.E.). Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in L. 11.264.504.000 e graveranno sulle disponibilità del fondo speciale ricerca applicata per il 2000.

Art. 3.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2000

Il dirigente: FONTI

00A9010

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 16 giugno 2000.

Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (Deliberazione n. 14/DEL/2000).

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE

Visto l'art. 100, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo il quale la Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese;

Visto il regolamento (1/1997) per l'organizzazione di collegi regionali di controllo e di una sezione per gli affari comunitari e internazionali deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 13 giugno 1997 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 24 giugno 1997);

Visto il regolamento (21/1998) per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 5 marzo 1998 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1998);

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il quale dispone che, al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinati dal decreto stesso, il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto sono determinati dalla Corte stessa, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dall'art. 4 della legge 20/1994;

Ritenuto doversi provvedere all'emanazione di un regolamento al fine di determinare gli organi preposti alla funzione di controllo ed il loro funzionamento anche con riguardo alle strutture di supporto;

Viste le determinazioni del consiglio di presidenza, in data 13-15 marzo 2000, e del Consiglio di amministrazione, in data 22-29 febbraio 2000;

Delibera

il seguente regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti:

Art. 1.
Gli organi di controllo

1. Il controllo di legittimità su atti è esercitato dalle sezioni riunite in sede di controllo ai sensi dell'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, dalla sezione del controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato, dagli uffici centrali di controllo di cui all'art. 4 e dalle sezioni regionali di controllo.

2. Il controllo sulla gestione è esercitato dalle sezioni riunite in sede di controllo, dalla sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, dagli uffici centrali di controllo di cui all'art. 8, dalla sezione del controllo sugli enti, dalla sezione autonomie, dalla sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali e dalle sezioni regionali di controllo.

Art. 2.
Le sezioni regionali di controllo

1. È istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria una sezione regionale di controllo con sede nel capoluogo.

2. Le sezioni regionali esercitano, ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5 e 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e loro enti strumentali ai fini di referto ai consigli regionali, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali, delle università e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione. Il controllo comprende la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari.

3. Le sezioni regionali esercitano, ai sensi delle vigenti disposizioni, il controllo di legittimità su atti e il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.

4. Il controllo sulla gestione di cui ai commi 2 e 3, comprende, in applicazione dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le verifiche sul funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.

5. Ciascuna sezione regionale è composta da un presidente di sezione che la presiede e da almeno tre magistrati assegnati dal consiglio di presidenza, cui il presidente attribuisce le indagini di controllo sulla gestione all'inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I magistrati riferiscono l'esito delle indagini di controllo sulla gestione alla sezione regionale che delibera le relazioni e assume le altre determinazioni di cui all'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

6. Il presidente della sezione attribuisce gli incarichi relativi all'istruttoria degli atti soggetti a controllo di legittimità ai magistrati ad essa assegnati. L'ammissione al visto degli atti medesimi è di competenza del consigliere delegato dalla sezione, su conforme richiesta del magistrato istruttore. In caso di dissenso la questione è devoluta all'esame della sezione regionale. Ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza, la pronuncia sul visto è deferita alla sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art, 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 commi secondo e quinto, come sostituito dall'art, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

7. Le deliberazioni della sezione sono assunte con la presenza di almeno tre componenti. Il presidente può

disporre che la sezione si articoli in due collegi, con competenze nei riguardi, rispettivamente, delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni regionali e restanti enti e istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

8. Presso le sezioni è istituito un servizio con compiti di collaborazione, revisione ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria. Il servizio è posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati. Con decreto del Presidente della Corte, sentito il segretario generale, sono individuati i servizi di livello dirigenziale non generale. Ai servizi di livello non dirigenziale sono preposti funzionari di area C con caratteristiche professionali corrispondenti alle declaratorie indicate in sede di contratto collettivo di lavoro.

Art. 3.

La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato

1. La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato è presieduta da un presidente di sezione ed è composta dai magistrati assegnati dal consiglio di presidenza agli uffici di cui all'art. 4.

2. La sezione opera suddivisa in due collegi. Il primo collegio è competente all'esame degli atti deferiti dagli uffici di controllo sui ministeri istituzionali ed economico-finanziari. Il secondo collegio è competente all'esame degli atti deferiti dagli uffici di controllo sui ministeri delle attività produttive, delle infrastrutture ed assetto del territorio, dei servizi alla persona e delle attività culturali.

3. Il presidente della sezione, coadiuvato da magistrati assegnati dal consiglio di presidenza, cura il coordinamento dell'attività degli uffici di controllo e può, con riguardo alla natura degli affari, convocare adunanze congiunte dei collegi.

4. I collegi e l'adunanza congiunta deliberano con un numero minimo, rispettivamente, di sette e di undici componenti.

5. La sezione si avvale del supporto di una segreteria cui è preposto un dirigente di seconda fascia.

Art. 4.

Gli uffici di controllo di legittimità su atti

1. Il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato è esercitato, secondo i moduli procedimentali definiti dall'art. 24 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, nonché dall'art. 3, comma 11, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da magistrati assegnati dal consiglio di presidenza ai seguenti uffici:

a) ufficio di controllo sui ministeri istituzionali;

b) ufficio di controllo sui ministeri economico-finanziari;

c) ufficio di controllo sui ministeri delle attività produttive;

d) ufficio di controllo sui ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio;

e) ufficio di controllo sui ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali.

2. L'ufficio di controllo sui ministeri istituzionali esercita il controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, della giustizia, della difesa e degli affari esteri. L'ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari esercita il controllo sugli atti dei Ministeri delle finanze, del tesoro, bilancio e programmazione economica, nonché sugli atti relativi al trattamento di quiescenza del personale civile e militare. L'ufficio di controllo sui ministeri delle attività produttive esercita il controllo sugli atti dei Ministeri dell'industria, commercio ed artigianato, del commercio estero, delle comunicazioni e delle politiche agricole e forestali. L'ufficio di controllo sui ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio esercita il controllo sugli atti dei Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'ambiente. L'ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali esercita il controllo sugli atti dei Ministeri del lavoro, della sanità, dell'università e della ricerca, della pubblica istruzione e per i beni e le attività culturali.

3. Gli atti a contenuto normativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* della legge 14 gennaio 1994. n. 20, adottati con decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono attribuiti agli uffici di controllo di cui ai commi 1 e 2, avuto riferimento al Ministro che propone l'atto.

4. Il consiglio di presidenza, su proposta del presidente della sezione centrale del controllo di legittimità su atti, in relazione alla entità numerica degli atti concernenti i trattamenti di quiescenza, può incaricare un magistrato assegnato all'ufficio di cui al comma 1 lettera *b)* di assolvere, limitatamente agli atti medesimi, le funzioni proprie del consigliere delegato.

5. A ciascun ufficio di controllo è assegnato un congruo numero di personale amministrativo, cui è preposto un funzionario di area C con caratteristiche professionali corrispondenti alle declaratorie indicate in sede di contratto collettivo di lavoro, con compiti di revisione, di collaborazione, di attestazione, esecutivi e di segreteria, posto alle dipendenze funzionali del consigliere delegato e dei magistrati in relazione agli affari di competenza di ciascuno di essi.

Art. 5.

Programmazione del controllo sulla gestione

1. Le sezioni riunite in sede di controllo definiscono, entro il 30 ottobre di ciascun anno, il quadro di riferimento programmatico, anche pluriennale, delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione e i relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima; programmano, inoltre, entro il 15 novembre indagini relative a più sezioni, tenendo conto delle eventuali richieste formulate dal parlamento e determinano, secondo criteri di prevalenza, la sezione competente, ovvero definiscono le modalità della collaborazione operativa tra le sezioni interessate. I programmi di indagine intersettoriale relativi ad analisi generali di finanza pubblica possono essere svolti direttamente dalle sezioni riunite anche in collaborazione con le sezioni del controllo.

2. Le sezioni centrali e regionali di controllo, previa analisi di fattibilità e nel rispetto di quanto disposto dal

comma 1, deliberano i propri programmi di controllo entro il 30 novembre di ciascun anno. I programmi individuano anche metodologie di analisi sul funzionamento dei controlli interni ai sensi delle norme vigenti, al fine di verificarne l'azione e di trarre indirizzi per la successiva programmazione delle attività di controllo.

3, Il Presidente della Corte e i presidenti delle sezioni centrali del controllo comunicano al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica i programmi annuali di controllo di cui ai commi 1 e 2. I presidenti delle sezioni regionali di controllo comunicano ai presidenti dei consigli regionali i programmi di lavoro di cui al comma 2.

4. Il Presidente della Corte, ai fini del coordinamento, nonché della individuazione delle indagini relative a settori comuni a più sezioni, può indire una conferenza dei presidenti delle sezioni centrali e regionali, che si esprime, anche sui riflessi operativi ed organizzativi delle indagini proposte.

Art. 6.

Le sezioni riunite in sede di controllo

1. Le sezioni riunite in sede di controllo oltre a svolgere le attività di programmazione di cui all'art. 5:

a) deliberano sul rendiconto generale dello Stato e riferiscono annualmente al Parlamento sulla finanza pubblica ai sensi, e con le formalità della giurisdizione contenziosa, degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Deliberano sulla regolarità del rendiconto generale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

b) svolgono le funzioni di cui all'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni in materia di certificazione dei contratti collettivi;

c) esercitano le funzioni di cui all'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di copertura finanziaria delle leggi;

d) riferiscono al Parlamento in tema di costo del lavoro, di analisi generali di finanza pubblica relative a specifici temi intersettoriali, e su ogni altra materia per la quale la legge preveda uno specifico referto delle sezioni riunite;

e) deliberano ai sensi dell'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche con riguardo alle richieste conseguenti a rifiuto di visto da parte delle sezioni regionali di controllo.

2. Le sezioni riunite deliberano sulle questioni di competenza in materia di controllo.

3. Le sezioni riunite in sede di controllo sono presiedute dal Presidente della Corte, coadiuvato da due presidenti di sezione e sono composte, in deroga all'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, da un numero congruo di magistrati designati annualmente dal consiglio di presidenza secondo criteri di rotazione tali da assicurare la rappresentatività delle varie componenti del controllo. Il numero dei votanti non può essere inferiore a quindici.

4. Al fine di assicurare la migliore funzionalità delle sezioni riunite in sede di controllo, il consiglio di presidenza delibera, salvo che per l'attività di programmazione, l'articolazione delle sezioni stesse in più collegi tenuto conto dei diversi ambiti di competenza. Nell'esercizio dell'attribuzione di cui al comma 2, integrano il collegio i presidenti delle sezioni interessate alla questione.

5. Un contingente di almeno dodici magistrati, coordinato da uno dei presidenti di sezione di cui al comma 3, è stabilmente assegnato dal consiglio di presidenza alle sezioni riunite in sede di controllo con riferimento ai compiti connessi alle attività di cui al comma 1, lettere *a, b, c.* I magistrati integrano il collegio in relazione alle materie delle quali sono relatori.

6. Presso le sezioni riunite in sede di controllo è istituito, alle dipendenze funzionali del Presidente della Corte e dei presidenti di sezione di cui al comma 3, un servizio cui è preposto un dirigente di seconda fascia, con compiti di collaborazione ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche. Al servizio è assegnato un contingente di personale, non superiore a trenta unità, dotato di adeguata preparazione professionale. Il servizio può anche avvalersi di non più di dieci esperti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di alta qualificazione professionale, con documentata competenza nelle discipline economiche e statistiche. Gli incarichi agli esperti sono conferiti con contratti di diritto privato di durata massima di tre anni, rinnovabili per una sola volta. Gli esperti, oltreché per le esigenze delle sezioni riunite, possono essere utilizzati dalle sezioni di controllo, previa intesa tra il Presidente della Corte e i presidenti delle sezioni medesime. La selezione degli esperti avviene secondo i criteri e con le modalità stabiliti dal Presidente della Corte, sentito il segretario generale.

Art. 7.

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

1. La sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato è presieduta da un presidente di sezione ed è composta dai magistrati assegnati dal consiglio di presidenza agli uffici di cui all'art. 8.

2. La sezione opera suddivisa in due collegi. Il primo collegio delibera sulle gestioni delle attività dei Ministeri istituzionali ed economico-finanziari. Il secondo collegio delibera sulle gestioni delle attività dei Ministeri delle attività produttive, delle infrastrutture ed assetto del territorio, dei servizi alla persona e dei beni culturali. Le gestioni statali non direttamente imputabili ai ministeri sono ripartite tra i collegi in relazione alla materia trattata.

3. Il presidente della sezione può, con riguardo alla natura degli affari, convocare adunanze congiunte dei collegi. La sezione in adunanza congiunta approva entro il 30 novembre di ciascun anno, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, il programma di controllo da espletare nell'anno successivo. Ciascun magistrato è istruttore e relatore delle indagini previste dal programma di controllo ed a lui assegnate dal presidente della sezione.

4. I collegi e l'adunanza congiunta deliberano con un numero minimo, rispettivamente, di sette e di undici componenti.

5. Il presidente cura il coordinamento dell'attività della sezione anche avvalendosi di magistrati assegnati agli uffici di cui all'art. 8; cura, altresì, i necessari raccordi con i presidenti delle sezioni regionali interessate relativamente a quelle indagini su amministrazioni dello Stato che presentano, comunque, connessioni per materia. La sezione si avvale del supporto di una segreteria cui è preposto un dirigente di seconda fascia. Il dirigente svolge, altresì, alle dipendenze funzionali del presidente, compiti di coordinamento del personale amministrativo assegnato agli uffici di cui all'art. 8, anche al fine di assicurarne l'ottimale utilizzazione.

Art. 8.

Gli uffici di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

1. Il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato è esercitato, a norma dei commi 4, 6, 8, 9 e 12 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da magistrati assegnati dal Consiglio di presidenza ai seguenti uffici:

a) ufficio di controllo sui ministeri istituzionali;

b) ufficio di controllo sui ministeri economico-finanziari;

c) ufficio di controllo sui ministeri delle attività produttive;

d) ufficio di controllo sui ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio;

e) ufficio di controllo sui ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali.

2. Gli uffici di controllo di cui al comma 1, esercitano il controllo sulla gestione dei ministeri secondo il criterio di ripartizione indicato all'art. 4, comma 2. Gli uffici di cui al comma 1, lett. *b)* e *c),* esercitano, inoltre, rispettivamente, il controllo sulla gestione delle contabilità di tesoreria, spese fisse e debito vitalizio e sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di rotazione.

3. Il controllo sulle entrate, sulla esecuzione delle sentenze di condanna della Corte, sull'officina carte valori, Zecca e magazzini dello Stato è svolto da apposita articolazione operante all'interno dell'ufficio di cui al comma 1, lettera *b),* cui il Consiglio di presidenza assegna un congruo numero di magistrati.

4. Le indagini e le attività istruttorie ad esse correlate si estendono a tutti i soggetti pubblici interessati al fenomeno gestorio, anche indipendentemente dalla ripartizione delle competenze di cui al comma 2.

5. A ciascun ufficio di controllo è assegnato un congruo numero di personale amministrativo, cui è preposto un funzionario di area C con caratteristiche professionali corrispondenti alle declaratorie indicate in sede di contratto collettivo di lavoro, con compiti di collaborazione, istruttori anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria, posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione alle indagini a ciascuno di essi assegnate.

Art. 9.

Sezione autonomie

1. La sezione enti locali istituita dall'art. 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786 convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, assume la denominazione di sezione autonomie ed esercita i controlli finanziari e le analisi comparative sull'andamento delle gestioni degli enti locali previsti dalla legge medesima e successive modifiche e integrazioni.

2. La sezione autonomie riferisce al Parlamento, almeno una volta in ciascun esercizio finanziario, sull'andamento generale della finanza regionale e locale anche tenuto conto dei referti delle sezioni regionali e con riferimento al rispetto del quadro delle compatibilità generali di finanza pubblica poste dall'Unione europea e dal bilancio dello Stato ed agli strumenti di riequilibrio e solidarietà definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

3. La sezione autonomie è presieduta da un presidente di sezione e composta da magistrati assegnati dal Consiglio di presidenza. Il presidente cura il coordinamento delle attività della sezione ed i necessari raccordi con le sezioni regionali di controllo relativamente alle attività da queste esercitate ai sensi dell'art. 2, comma 2.

Art. 10.

La Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali

1. La sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali è presieduta da un presidente di sezione ed è composta dai magistrati assegnati dal consiglio di presidenza.

2. La sezione riferisce almeno annualmente al Parlamento:

a) sulla gestione dei fondi strutturali comunitari da parte delle amministrazioni e degli altri organismi con riferimento all'attuazione dei quadri comunitari di sostegno ed al rispetto dei principi definiti dall'Unione europea, con particolare riguardo agli interventi nelle aree depresse;

b) sull'utilizzo di altri finanziamenti e programmi comunitari;

c) sullo stato delle risorse della comunità di pertinenza nazionale e dei relativi sistemi di verifica;

d) sulla consistenza e sulle cause delle frodi ai danni della comunità e sulle relative misure preventive e repressive.

3. La sezione svolge, altresì, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, indagini specifiche sulla gestione dei fondi comunitari e funzioni di collaborazione con la Corte dei conti europea e con le altri istituzioni di controllo europee ed internazionali in attuazione di trattati, accordi ed intese.

4. Il presidente della sezione cura il coordinamento delle attività della sezione con le attività esercitate in materia di controlli sui fondi comunitari dalle sezioni regionali di controllo e dalla sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato.

Art. 11.

Servizi di supporto

1. Presso le sezioni centrali di cui agli articoli 9 e 10 e presso la sezione di controllo sugli enti è istituito un servizio, cui è preposto un dirigente di seconda fascia,

con compiti di collaborazione, istruttori anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria.

2. I servizi sono posti alle dipendenze funzionali dei presidenti delle sezioni e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnato.

Art. 12.

Norme finali e transitorie

1. Il Presidente della Corte può presiedere le sezioni di controllo ogniqualvolta vengano in esame questioni di particolare rilevanza o che coinvolgano la posizione dell'Istituto nella sua unitarietà. Nelle sezioni di controllo prevale, in caso di parità, il voto del magistrato che le presiede.

2. Il Presidente della Corte, anche su proposta dei presidenti delle sezioni di controllo, può promuovere intese con l'ISTAT, l'ISAE, l'AIPA, con autorità indipendenti e con università o istituti pubblici di ricerca ai fini dell'elaborazione di metodologie e strumenti di analisi da utilizzare nell'ambito dell'attività di controllo sulla gestione.

3. I dirigenti e i funzionari preposti ai servizi di supporto e alle segreterie svolgono le funzioni di cui all'art. 22, comma 2, del regolamento n. 21 deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 5 marzo 1998, in attuazione degli indirizzi e delle direttive impartite dal segretario generale ai sensi degli articoli 6 e 7, comma 15, della medesima deliberazione.

4. Sono abrogati il regolamento n. 1 deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 13 giugno 1997 e ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

5. Le delegazioni regionali di controllo di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono assorbite nelle sezioni regionali di controllo di cui all'art. 2, cui sono, altresì, intestate le competenze già esercitate dai collegi regionali. L'ufficio di controllo distaccato presso il Magistrato per il Po di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 240, è assorbito nella sezione regionale di controllo con sede in Bologna. I magistrati assegnati alle sezioni regionali di controllo, nei limiti di due per ciascuna sezione, sono collocati fuori ruolo, ai sensi degli articoli 7 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e 3 comma nono del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.

6. I posti di presidente di sezione di cui all'art. 2 comma 5, rendono indisponibile un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale della carriera di magistratura; resta fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 8-*bis* del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, introdotto dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639.

7. Il controllo sul rendiconto e sulla gestione amministrativa della Cassa depositi e prestiti continua ad essere esercitato dalla sezione di cui all'art. 9 sino al 31 dicembre 2000 relativamente alle attività da questa già programmate.

8. Fino all'insediamento delle sezioni centrali e regionali di controllo di cui agli articoli 2, 3, 7, 9 e 10, da realizzare entro il 31 dicembre 2000, nulla è innovato negli assetti relativi all'organizzazione e al funzionamento del controllo.

9. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite nelle adunanze del 17 e 24 marzo, 6, 14 e 19 aprile, 2, 5, 10 e 26 maggio, 8, 9 e 16 giugno 2000.

Roma, 16 giugno 2000

Il Presidente: SERNIA

00A9011

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO 6 giugno 2000.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto di autonomia dell'ateneo emanato con decreto rettorale n. 128 dell'11 ottobre 1996, e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1996, n. 248, serie generale, e in particolare gli articoli 109 e 129;

Visti i verbali del senato accademico relativo alla seduta del 12 dicembre 1999, e del consiglio di amministrazione relativo alla seduta del 17 dicembre 1999, nelle quali è stata deliberata la istituzione del «dipartimento di strutture, funzioni e patologie animali e biotecnologie»;

Visto il decreto rettorale n. 15 del 20 gennaio 2000, con il quale è stato istituito il dipartimento suindicato;

Valutato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Nella «tabella 2» - elenco dei dipartimenti - dello statuto dell'Università degli studi di Teramo, citato in premessa, viene aggiunto il «Dipartimento di strutture, funzioni e patologie animali e biotecnologie».

Teramo, 6 giugno 2000

Il rettore: RUSSI

00A9012

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Basilicata

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 2000, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 2000, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Benedetto Fusco, è stato nominato commissario del Governo nella regione Basilicata, a decorrere dal 30 marzo 2000.

00A9028

Nomina del commissario del Governo nella regione Toscana

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 2000, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 2000, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 1, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il Prefetto di prima classe dott. Achille Serra, è stato nominato commissario del Governo nella regione Toscana, a decorrere dal 30 marzo 2000.

00A9029

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cambio di dipendenza dell'agenzia consolare onoraria in Calgary (Canada)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

L'agenzia consolare di sesconda categoria in Calgary è posta alle dipendenze del Consolato d'Italia di prima categoria in Edmonton (Canada).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2000

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

00A9014

MINISTERO DELL' INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.26848-XV.J(2572), del 24 maggio 2000, il manufatto esplosivo denominato «FONTANA ROTANTE», che il sig. La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Ventimiglia di Sicilia (Palermo) - contrada Traversa, è riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.5531-XV.J(2818), del 24 maggio 2000, gli esplosivi denominati «NITROL» e «ANFEX M-4», che la Mangiarotti S.p.a. intende produrre nella propria fabbrica in Codroipo (Udine) o importare dalla ditta KIK d.d. - Slovenia, sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0082, 1.1D.

00A9013

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 luglio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9537
Yen giapponese	101,73
Dracma greca	336,70
Corona danese	7,4625
Corona svedese	8,4080
Sterlina	0,63130
Corona norvegese	8,1870
Corona ceca	35,730
Lira cipriota	0,57481
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,07
Zloty polacco	4,0928
Tallero sloveno	208,7338
Franco svizzero	1,5532
Dollaro canadese	1,4179
Dollaro australiano	1,6054
Dollaro neozelandese	2,0589
Rand sudafricano	6,4503

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A9080

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 - 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 - comma 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, del decreto rettorale n. 297 del 3 maggio 1999 regolamento «trasferimenti professori e ricercatori» dell'Università degli studi di Torino e della legge 26 ottobre 1999, n. 370, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare F10X - Urologia.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'università di appartenenza.

La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul titolo 1, categoria 1, capitolo 2, del bilancio universitario a partire dall'anno 2000.

00A9030

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 306 del 3 aprile 2000 del Ministero della sanità recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prasterol». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 2000).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 38, prima colonna, al quarto capoverso, dove è scritto: «nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta a malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale);», leggasi: «nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta a malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari *e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione* (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale);».

00A9015

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651156/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77